

Codice civile

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 aprile 1942, n. 79

Codice Civile

Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO QUARTO. Delle obbligazioni - TITOLO SECONDO. Dei contratti in generale - CAPO QUINTO. Degli effetti del contratto - SEZIONE SECONDA. Della clausola penale e della caparra

Articolo 1384

Riduzione della penale

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all' interesse che il creditore aveva all'adempimento.